

25

**Appunti sulla questione relativa alla Congregazione di San Girolamo
degli Illirici in Roma.**

Con Bolla 1° agosto prossimo passato *Slavorum gentium* (che non risulta ancora regolarmente pubblicata) S. S. Leone XIII così disponeva: « Hospitium S. Hieronymi nec non capitulum collegiatae ecclesiae eiusdem S. Hieronymi quod huc usque Illiicorum vocatum est, hisce nostris litteris supprimimus et suppressa declaramus loco vero Hospitii et capituli praedictorum, collegium Hieroniminum pro Chroatica Gente sub nostra auctoritate et tutela fundamus et constituimus ».

Salvo rilevare più innanzi l'importanza che, per la risoluzione della vertenza in competente sede sembra avere il riconoscimento, da parte del Pontefice, dell'esistenza di un *Hospitium S. Hieronymi*, giova sin d'ora avvertire che della soppressione dell'istituto per gli Illirici e della creazione di quello *Pro Chroatica Gente* non tardò ad occuparsi in vario senso la pubblica stampa, nazionale ed estera.

Non mancarono le più vivaci proteste dei dalmati (ai quali giungevano intanto continui incoraggiamenti alla resistenza da parte dei correghionali non residenti nella capitale); e mentre dapprima sembrava che la vertenza potesse avere una soluzione pacifica, se non altrettanto pronta, una improvvisa risoluzione adottata dalla colonia dalmata, guidata dal conte Alacevic e dal canonico Vitich, rese necessario l'intervento del governo.

Infatti, il 29 agosto prossimo passato, alcuni dei dalmati residenti in Roma, riunitisi in gruppo, penetravano nei locali dell'istituto di S. Girolamo e vi issavano la bandiera dalmata. Ad allontanarli di là non valsero le proteste del padre Pazman, consegnatario del locale nell'interesse del nuovo istituto, non le minacce di altri preti croati accorsi sul luogo. D'altro canto, l'autorità di pubblica sicurezza, chiamata sul posto, non ravvisò nella fattispecie materia per provvedere. Così si trovavano a risiedere nello stesso locale il padre Pazman in nome dei croati, ed i dalmati a difesa dei loro vantati antichi diritti. E poichè non era impossibile che, prima o dopo, scoppiasse un conflitto e che questo avesse una ripercussione anche all'infuori dell'istituto, il ministero dell'interno, prevì accordi con quelli di grazia, giustizia e dei culti e degli esteri, giudicò giunto il momento di intervenire. Esso infatti, per le facoltà concessegli dall'articolo 46 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dell'art. 86 del regolamento 5 febbraio 1891, con decreto 31 agosto ultimo scorso, salva ed impregiudicata lasciando ogni questione sulla natura e sui fini dell'istituto, affidava la temporanea amministrazione dell'Ente al cav. A. Susca, capo sezione del ministero di grazia e giustizia, il quale nello stesso giorno assumeva il suo ufficio di commissario straordinario.

Intervenuto il rappresentante del governo, fattasi la consegna (meno delle chiavi della cassa forte e degli archivi già in potere

dell'ambasciata d'Austria-Ungheria presso la Santa Sede) ed eseguitasi l'apposizione dei sigilli, i dalmati abbandonarono il locale dell'istituto e la bandiera venne ritirata.

Ricordati così brevemente i fatti svoltisi in questi ultimi giorni, giova esporre quando ed in qual modo l'istituto abbia avuto origine e più ancora accennare alle trasformazioni alle quali, col decorso del tempo, andò soggetto.

Papa Nicolò V, con Bolla del 21 aprile MCDLIII « *Piis fidelium votis* », erigeva un ospizio od ospedale a favore della « Dalmatica » seu Illirica natio pro suscipiendis specialiter eiusdem nationis pauperibus ».

Con Bolla 10 agosto 1589 « *Ad perpetuam rei memoriam* », Sisto V costituiva una collegiata composta di un archipresbitero, sei canonici e quattro beneficiari e le assegnava una dotazione propria, indipendente cioè da quella dell'ospizio.

Più tardi i *moderatores Hospitii* (quanto segue si rileva dalla Bolla 1° agosto ultimo scorso *Slavorum gentium*, dianzi accennata) chiedevano a Clemente VIII la facoltà « *qua Hospitium in ecclesiasticum collegium verteretur* »; ma, come può rilevarsi da una lettera apostolica di Pio VI e da una Bolla di Urbano VIII, il voto per la istituzione di un collegio non poté essere tradotto in atto che parzialmente, per la ristrettezza delle rendite del capitolo eretto da Sisto V (*iterum iterumque oportuit ut ex Hospitii fundis quaererentur quae in canonicorum victum deliberentur*), e quindi, dopo che accanto all'ospizio era stato costituito il capitolo, le rendite del primo vennero invertite in parte a favore di un collegio istituito da Urbano VIII nel 1627 per l'educazione ed istruzione di 20 alunni delle provincie illiriche, ed in parte servirono a completare le spese di mantenimento della collegiata eretta (con rendite proprie ma, a quanto pare, insufficienti) da Sisto V nel 1589.

Dallo esame dei precedenti storici, qui sopra brevemente riassunti, si scorge che, se i Pontefici in varie occasioni modificarono i fini della congregazione di San Girolamo, non hanno però mai tolta ad essa il carattere di istituto di beneficenza, conferitole da Papa Nicolò V. E a dissipare ogni dubbio in proposito soccorre la Bolla 1° agosto prossimo passato, colla quale Leone XIII, sopprimendo e dichiarando soppresso, oltre al *Capitulum collegiatae*, anche l'*Hospitium*, viene a riconoscere che quest'ultimo (come il primo) fino a quel giorno aveva avuto legale esistenza.

A questo punto giova dichiarare che, per quanto il carattere di istituto di beneficenza sia evidente, tuttavia il governo, col decreto col quale fu nominato un commissario per l'amministrazione temporanea, non ha affrontata e tanto meno risolta la questione se l'istituto abbia natura giuridica di opera pia, e se appartenga ai dalmati od ai croati. Il governo ha provveduto al mantenimento dell'ordine pubblico, che poteva essere turbato, ed ha lasciato al magistrato il dire l'ultima parola su ciò che costituisce il vero nodo della questione.

È facile prevedere che — durante lo svolgersi, in sede competente, di tale quistione — non si mancherà di invocare, da parte di chi ha interesse a far riconoscere la validità e l'efficacia della Bolla di Leone XIII, l'articolo 13 della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice; articolo fatto valere dallo stesso padre Pazman nelle sue proteste inserite nell'atto di consegna dell'istituto al commissario straordinario.

Esso è concepito nei seguenti termini:

« Nella città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie, i seminari, « le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per la « educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere « unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle auto- « rità scolastiche del regno ».

Innanzitutto la semplice lettura dell'articolo basta a dimostrare come esso contempra unicamente gli enti il cui scopo sia l'educazione ed istruzione degli ecclesiastici, e non quindi gli altri preordinati, in genere, a fini diversi, e, in ispecie, a fini di beneficenza, siano essi nazionali od esteri.

Comunque, anche per ciò che riguarda i seminari, le accademie, ecc., altra ingerenza del potere civile non venne esclusa in forza del citato articolo, all'infuori di quella esercitata dalle autorità scolastiche: misura questa di cui è intuitiva la ragione, ove si pensi allo speciale indirizzo ed agli intenti propri di quegli istituti il cui obbiettivo è appunto di avviare i giovani al sacerdozio.

Altri argomenti a sostegno della recente bolla pontificia è prevedibile che saranno portati in campo dagli interessati, derivandoli: 1°) dal fatto che la Congregazione di San Girolamo è istituzione creata a beneficio di stranieri; 2°) e più particolarmente, dalla disposizione dell'articolo 8 del regio decreto 1° dicembre 1870, n. 6072, col quale venne pubblicata nella provincia di Roma la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie.

Senonchè, per quanto riguarda il primo argomento (d'indole generale, come quello che si riferisce a tutti gli istituti non nazionali in qualsiasi provincia del regno), giova osservare essere oramai un principio indiscusso nella dottrina, e un *ius receptum* nella giurisprudenza, che tutti gli istituti, aventi sede nello Stato, anche se fondati a vantaggio di persone estere, sono soggetti alla *lex loci*, non essendo comprensibile, per alti motivi di ordine pubblico, che essi possano svolgere la loro attività se non sotto la giurisdizione dello Stato stesso che li riconosce e loro consente di sussistere e di operare.

Si potrebbero citare, a tale proposito, molte pagine di insigni giureconsulti e ricordare non pochi pareri del consiglio di Stato, l'ultimo dei quali non risale che al 20 gennaio 1899 e riflette il collegio di San Clemente degli Spagnoli in Bologna.

Quanto al secondo argomento (d'indole speciale, come quello che riflette i soli istituti *non nazionali* nelle provincie romane), giova

riportare qui di seguito il testo integrale del citato decreto 1° dicembre 1870:

- « Visto l'articolo 82 dello Statuto del regno;
 « Sulla proposta del nostro ministro dell'interno, presidente del consiglio
 « dei ministri;
 « Sentito il consiglio dei ministri;
 « Abbiamo decretato e decretiamo:
 « Art. 1. — È pubblicata ed avrà forza di legge nella provincia di Roma
 « la legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle Opere pie, insieme al relativo regola-
 « mento, in data 27 novembre 1862, n. 1007.
 « Art. 2. — Le opere pie della provincia di Roma dovranno, entro un
 « anno dalla pubblicazione della precitata legge, compilare e trasmettere al
 « prefetto l'inventario di cui all'articolo 9 della legge, ed un'esatta relazione
 « sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede
 « al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, come pure sulla sua at-
 « tuale condizione.
 « Art. 3. — Entro il medesimo termine dovranno del pari presentare al-
 « l'approvazione del Governo gli statuti organici delle Opere pie, ed a quella
 « della Deputazione provinciale i regolamenti di amministrazione e di servizio
 « interno.
 « Art. 4. — Fino a che gli statuti ed i regolamenti di cui all'articolo
 « precedente non siano approvati, gli amministratori e direttori delle Opere
 « pie sottoporranno alla preventiva approvazione del Prefetto anche i bilanci
 « e le deliberazioni relative al personale degli impiegati, non che gli atti d'ap-
 « palto per somministrazioni di generi, o per esecuzione di lavori, il cui im-
 « portare eccede le lire 500.
 « Art. 5. — Cesseranno di esistere e saranno surrogate dalle Congrega-
 « zioni di carità, o da Amministrazioni speciali, a norma di quanto verrà sta-
 « bilito dal decreto reale, previo parere della Deputazione provinciale e del
 « Consiglio di Stato, quelle Amministrazioni che in tutto od in parte siano
 « affidate ad ecclesiastici per disposizione governativa, o per regolamento, o
 « per qualunque altro atto non procedente da privati fondatori.
 « Art. 6. — Cesserà pure di esistere la Commissione dei sussidi in Roma,
 « e le sue attribuzioni saranno deferite alla Congregazione di carità; con de-
 « creto reale saranno stabiliti il modo, i termini per la esecuzione del presente
 « decreto.
 « Art. 7. — La Commissione degli spedali di Roma potrà essere surro-
 « gata da Amministrazioni speciali per ognuno di essi, da costituirsi per decreto
 « reale, sentita la Deputazione provinciale.
 « Art. 8. Nulla è innovato quanto agli Istituti di carità e di beneficenza
 « destinati a speciale vantaggio degli esteri.
 « Art. 9. — Il presente decreto andrà in vigore il 1° gennaio 1871, e cesse-
 « ranno di avere effetto tutte le disposizioni legislative e governative, che in
 « materia di beneficenza vigevano finora in Roma e sue provincie ».

Ora, in linea pregiudiziale, il citato decreto dà luogo alla seguente osservazione: che, cioè, esso deve ritenersi abrogato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Infatti l'articolo 5 delle disposizioni preliminari del codice civile stabilisce: « Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori (omissis)..... o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore ». E poichè la legge del 1890 disciplina l'intera materia della beneficenza, così è da concludersi che non solo essa ebbe virtù di abrogare la legge del 1862 dalla quale la stessa materia era anteriormente disciplinata, ma anche tutti i provvedimenti, di natura legislativa o regolamentare, emanati per la sua esecuzione o per la sua pubblicazione nelle singole provincie del regno.

Del resto, suppongasi pure che il decreto del 1870 sia tuttora in vigore: non perciò mutano i termini della quistione.

Questa si riduce tutta alla interpretazione da darsi all'articolo 8, il quale, si ripete, è così concepito: « nulla è innovato quanto agli « istituti di carità e di beneficenza destinati a speciale vantaggio « degli esteri ».

Se all'articolo 8 precitato si dovesse dare un significato assoluto, è evidente che, quando la legge italiana avesse ordinato che quegli istituti restino nella condizione in cui erano prima, non può ammettersi che una bolla del Papa deroghi a tale disposizione di legge.

Ma le ragioni storiche e logiche di tale disposizione offrono il modo di stabilirne il significato preciso e la precisa portata.

Dato il cosmopolitismo di Roma pontificia, è naturale che in essa, più che negli altri centri d'Italia, sorgessero e fiorissero, nel corso dei secoli, istituzioni pie a vantaggio di stranieri. È quindi pure naturale che nel decreto del 1870 tali istituzioni siansi volute particolarmente contemplare; e ciò per motivi che sono chiariti più innanzi, mentre andrebbe lontano dal vero chi ritenesse esser stato intendimento del legislatore quello di renderle indipendenti dalla giurisdizione dello Stato, applicando ad esse il principio della extraterritorialità. La rinuncia ad una qualsiasi prerogativa della podestà civile è atto troppo grave, e troppo in dissonanza coi principj fondamentali dominanti nel moderno diritto pubblico, perchè si possa presumere dalla formula dell'articolo 8 in esame.

Qualora ad una simile rinuncia si fosse effettivamente pensato, si sarebbe avuto cura di ricorrere ad una formola ben diversa; e cioè si sarebbe fatto uso di termini così chiari ed espliciti da non poter dar luogo a dubbi od equivoci di sorta.

A parte ciò, non si saprebbe come spiegare il perchè di una simile abdicazione di sovranità a favore del Pontefice, anzichè (per riguardo appunto alla qualità di stranieri dei soggetti beneficiati dalle dette istituzioni) a favore dei Governi di loro appartenenza.

Essa, fino ad un certo punto, si comprenderebbe se si trattasse di istituti di culto e di educazione ecclesiastica; mentre il fine di quelli, intorno a cui verte quistione, è semplicemente un *fine temporale*. Ma, come sopra si è osservato, nemmeno nei riguardi degli istituti preordinati a *fini spirituali*, di cui è cenno nell'articolo 13 della legge delle guarentigie, si volle applicare in tutta la sua estensione il principio di autonomia dai poteri giurisdizionali dello Stato, e soltanto li si dichiarò esenti dalla ingerenza dell'autorità civile in ciò che concerne ed interessa il loro ordinamento didattico.

Il vero si è che l'articolo 8 del citato decreto non ebbe altro intento che di mantenere in vigore le antiche costituzioni degli Enti ivi indicati, e soprattutto di conservare immutata la destinazione delle rispettive rendite a beneficio esclusivo degli stranieri, pei quali gli Enti stessi erano surti ed erano stati più o meno largamente dotati.


Che se la opportunità di una dichiarazione, quale si legge in detto articolo, fu riconosciuta pei soli istituti non nazionali aventi sede nelle provincie romane, e non anche per quelli congeneri esistenti negli altri centri del Regno, ciò si spiega considerando che il loro numero e la loro importanza sono maggiori in Roma che altrove, e che una ragione tutta speciale d'indole politica consigliava di trovare modo di dissipare preoccupazioni e vincere diffidenze che all'estero avesse potuto far sorgere, nei primi tempi dall'oramai storico avvenimento, la conquista della nuova capitale.

Concludendo, la sola autorità civile è competente a provvedere in materia di opere pie, sia che abbiano sede in Roma o nelle altre parti del Regno, sia che interessino cittadini o stranieri, dimodochè nessuna trasformazione o riforma in genere, la quale riguardi gli Enti in quistione, può efficacemente operarsi se non avvenga in osservanza delle procedure e con le sanzioni stabilite dalle leggi italiane.

La Bolla del 1° agosto ultimo scorso costituisce pertanto un vero e proprio atto di abusiva sovranità temporale. Del resto la giurisdizione dello Stato è stata riconosciuta dallo stesso padre Pazman quando, a tutela dei suoi pretesi diritti, invocò l'intervento dell'autorità giudiziaria nella persona del Pretore del III Mandamento di Roma.

Si ripete che al magistrato ordinario ora spetta riconoscere da qual parte sia il diritto; e a provocarne le decisioni hanno già posto mente le parti interessate.

Come il Governo non ha creduto d'intervenire che per la tutela dell'ordine pubblico, così l'opera del Commissario straordinario si svolgerà imparzialmente negli stretti e precisi limiti delle misure conservative e dei provvedimenti di assoluta necessità ed urgenza.



J. B. Williams